

VERBALE DI ACCORDO

ai sensi dell'art. 4 L. 300/70

Il giorno 16 ottobre 2020

tra

POSTEL S.p.A.

E

SLC CGIL - SLP CISL - UIL Poste

FNC UGL Comunicazioni - FAILP CISAL - CONFSAL Comunicazioni

Premesso che

- L'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, come modificato dall'art. 23 del decreto legislativo n° 151 del 2015, prevede che gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possano essere installati previo accordo con le Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- Postel S.p.A. intende sviluppare la propria attività di Dematerializzazione nell'ambito della fornitura UniCredit Commessa CDR. A tale proposito, l'Azienda ha individuato l'Unità Produttiva di Verona quale sito primario per questa lavorazione, ed in caso di *disaster recovery*, l'Unità Produttiva di Pomezia, nonché il sito di Scanzano per la gestione dell'intero ciclo logistico degli archivi documentali, la loro conservazione a norma nelle strutture di contenimento (con scaffalature e magazzini intensivi), la gestione delle richieste di consultazione ed accesso alla materialità;
- i servizi sopra citati richiedono particolari standard di sicurezza nello svolgimento di tutte le fasi di lavorazione; è quindi necessaria l'introduzione di sistemi tendenti ad impedire e/o disincentivare il

compimento di atti criminosi, rilevando eventuali accessi di persone non autorizzate all'interno delle aree di lavoro in coerenza con le previsioni contenute nella ISO 27001 e nella PCI-DSS Security Standard Council, nonché al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e di tutelare il patrimonio aziendale;

per le finalità di cui al punto precedente, sussiste quindi l'esigenza di utilizzare, nelle unità produttive interessate dalle suddette lavorazioni impianti di videoregistrazione/videosorveglianza e/o altri strumenti ed apparecchiature dai quali peraltro potrebbe derivare, anche solo indirettamente ed incidentalmente, un controllo a distanza dell'attività lavorativa.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue

1. la premessa, come anche gli allegati alla presente intesa, costituiscono parte integrante dell'Accordo;
2. il presidio dei locali e aree di lavoro attuato attraverso l'installazione di un sistema di videosorveglianza/videoregistrazione e/o di altri strumenti ed apparecchiature, risponde unicamente alle esigenze richiamate in premessa;
3. resta esclusa ogni altra finalità, diretta o indiretta (anche per eventuali provvedimenti disciplinari), tesa al controllo a distanza dell'attività lavorativa dei dipendenti;
4. oltre all'allestimento dell'area compartimentata dell'Unità Produttiva Postel di Verona (VR) che verrà dedicata alla lavorazione (evidenziata in giallo nella planimetria allegata), sarà installato un sistema di sicurezza consistente in una sola telecamera fissa all'interno della Sala CED per le riprese dell'area di ingresso (telecamera rappresentata graficamente nell'area verde delle planimetria allegata), che non riprenderà in alcun modo l'area produttiva denominata AREA D (area produttiva dedicata al Data Entry); come da evidenza dell'area verde riportata sulla planimetria allegata, si evidenzia che non sono presenti altri punti di accesso alla Sala CED;
5. le Parti si danno atto che il sistema in parola, costituito da un impianto audiovisivo di telecamera orientata verso l'area di ingresso al CED maggiormente esposta ai rischi di furti/danneggiamenti/illegittima intrusione, potrà incidentalmente riprendere, anche parzialmente, i

lavoratori che transitano nella suddetta area ed effettuare registrazione di immagini;

6. presso il sito di Scanzano saranno interessate le aree di installazione come da planimetria ivi allegata (Allegato 3).

Le telecamere verranno posizionate al piano terra:

- Varco carraio in corrispondenza della portineria
- Piazzale parcheggio principale
- Portone di ingresso al magazzino 6-8
- Piazzale antistante magazzino Polifunzionale
- Esterno edificio centrali tecnologiche

Al piano primo:

- Porta ingresso al locale CED
- Porta ingresso al locale tecnico Centrale di Allarme

Non è prevista l'installazione di telecamere all'interno dei magazzini e/o aree di lavorazione interne.

Le telecamere dovrebbero consentire la visualizzazione (remotizzazione) in portineria in orario lavorativo e la registrazione su Centrale Allarme (h24);

7. la videosorveglianza/videoregistrazione sarà utilizzata nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
8. l'Azienda provvederà a dare apposita informativa al personale interessato in merito all'attivazione, al posizionamento ed alle modalità di funzionamento delle telecamere e/o delle altre apparecchiature;
9. ad eccezione delle attività connesse alle richieste dell'autorità giudiziaria e delle forze dell'ordine, l'Azienda garantisce che gli accessi alle immagini registrate saranno effettuati esclusivamente da soggetti specificamente autorizzati e che la visione delle stesse avrà luogo solo dopo aver informato le OO.SS. stipulanti il presente Accordo e/o le Rappresentanze sindacali dell'Unità Produttiva interessata, le quali potranno presenziare alle operazioni;
10. i dati rilevati saranno archiviati e conservati in ossequio alle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, con un periodo di *retention* pari a 72h, allo scadere delle quali saranno soggetti a cancellazione automatica;

11. i dati raccolti per mezzo del sistema di videosorveglianza di cui al presente Accordo potranno essere utilizzati da Postel in coerenza con le previsioni di cui all'art. 4 L. n. 300/70 e nel rispetto dell'art. 8 L. n. 300/70. A tal fine, l'Azienda provvederà ad informare tutti i lavoratori coinvolti in merito alle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli. In nessun caso Postel utilizzerà i dati per la misurazione e valutazione della prestazione lavorativa del personale;
12. qualora venissero apportate modifiche e/o integrazioni che non alterino in modo significativo le potenzialità dell'impianto, in relazione alle tutele contenute nel presente accordo, sarà resa opportuna informativa alle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
13. in merito a quanto previsto dal presente Accordo, entro il corrente anno (a valle dell'installazione degli impianti di videosorveglianza), sarà prevista idonea occasione di sopralluogo presso i due siti interessati;
14. le OO.SS. stipulanti il presente Accordo e le Rappresentanze Sindacali sono tenute al massimo riserbo verso i terzi in ordine agli impianti di sicurezza adottati dall'Azienda;
15. la presente Intesa produce i propri effetti ai sensi dell'art. 4 della Legge 300/70 e s.m.i..

per Postel S.p.A

Armando Candido

(originale firmato)

Mario Bocchetta

(originale firmato)

Carlo Giangrande

(originale firmato)

Tommaso Plati

(originale firmato)

per le OO.SS.

SLC-CGIL D. Di Bianco

(originale firmato)

SLP-CISL N. Oresta; M. Affatigato

(originale firmato)

UIL poste P. Esposito; S. De Nardis

(originale firmato)

FNC UGL Com.ni G. Surace; M. Fusco;

(originale firmato)

FAILP-CISAL G. Tabacchini;

(originale firmato)

CONFSAL Com.ni R. Rodelli

(originale firmato)